



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 25 del 06/03/2018

OGGETTO:

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA E DEPOSITO DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI.

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
BOER SILVANA	Assessore	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
MORICI SANTE	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il **Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che Agenti contabili sono le persone giuridiche o fisiche che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro già in atto con l'Ente, sono preposte allo svolgimento e alla cura delle operazioni contabili previste e regolate dalle speciali norme di contabilità dell'Ente, sulla base dei principi generali della materia;

Dato atto che tra gli Agenti contabili dell'Ente locale rientrano l'economista comunale, le persone delegate all'incasso, i consegnatari dei beni e i consegnatari delle azioni di proprietà dell'Ente;

Visto l'articolo 93 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., il quale stabilisce che:

“1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.”;

Visto l'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale:

“1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

b) la lista per tipologie di beni;

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

d) la documentazione giustificativa della gestione;

e) i verbali di passaggio di gestione;

f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160.”

Richiamata la parte terza del D.Lgs 26.08.2016. n. 174 “Codice della giustizia contabile” (Giudizio sui Conti);

Vista l'istanza della Corte dei Conti Veneto prot. n. 2033 del 14/02/2018 con la quale si chiede di comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, le generalità dei funzionari individuati quali responsabili del procedimento per la parificazione e il deposito dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili di questa Amministrazione;

Considerato che la nuova disciplina incide, tra le altre, sulla materia del giudizio di conto, prevedendo l'obbligo di comunicazione da parte delle Amministrazioni alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale;

Preso atto che il “Codice della giustizia contabile” introduce, tra l'altro, l'obbligo di individuare un responsabile del procedimento che compie la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa e successivamente, previa parificazione del conto (comunque entro trenta giorni dall'approvazione), lo deposita presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente;

Considerato che gli adempimenti di cui sopra sono stati sempre correttamente eseguiti dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, anche senza la presenza di una nomina formale (così come indicato nella modulistica approvata con DPR 31 gennaio 1996, n. 194) fatto salvo il caso in cui lo stesso Responsabile sia anche Agente Contabile, circostanza nella quale è il Responsabile dell'Area Amministrativa ad apporre il visto di regolarità sul conto;

Ritenuto quindi di dare corso alla nomina del responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali relativi all'anno 2017 e seguenti;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di nominare il Responsabile del Servizio Finanziario pro tempore quale Responsabile del procedimento per la parificazione e il deposito dei conti giudiziali presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente;
2. di comunicare alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, le generalità del Responsabile individuato.

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 06/03/2018

F.to Il Responsabile del Servizio
DOMENICA MACCARRONE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Renato Cozzi